



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

VERBALI DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 22	del Reg.	OGGETTO: L. 168/2017 – Statuto Universitario. Approvazione.
Data, 20 Settembre 2019		

L'anno Duemiladiciannove il giorno Venti del mese di Settembre alle ore 11,00 nella sala dell'Ente, dietro invito diramato dal Presidente in data 12.09.2019 Prot. N. 1094 si è riunito il Consiglio di Amministrazione in sessione STRAORDINARIA ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. ANTONELLI Roberto.

Dei Consiglieri dell'Ente sono presenti N. 08 (otto) e assenti, sebbene invitati N. 03 (tre) come segue:

	<i>P.</i>	<i>A.</i>
1. ANTONELLI Roberto	<i>SI</i>	
2. CHINA Francesco		<i>SI</i>
3. FIORELLI Augusto	<i>SI</i>	
4. RUSSELLO Giuseppe	<i>SI</i>	
5. COLONNA Marco Antonio	<i>SI</i>	
6. MICOZZI Rodolfo		<i>SI</i>
7. ALLEGRIANI Antonio	<i>SI</i>	
8. VAGNI Angelo		<i>SI</i>
9. LIUZZO Antonino	<i>SI</i>	
10. ERCOLI Elisa	<i>SI</i>	
11. MARIANI Francesco	<i>SI</i>	

Assiste il Segretario dell'Ente Sig. MODANESI Vittorio incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

Vista la legge 20 novembre 2017, n. 168;

Vista la legge 31/01/1994, n.97;

Visto il documento della Conferenza delle regioni e delle Province autonome prot. 18/161/CR12bis/C1 “Problematiche applicative della legge 168/2017, art. 3 comma 7 in materia di domini collettivi”;

Vista la Legge 1766/1927;

Visto il R.D. 332/1928;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 113 e 178 del 20018;

Premesso che: Alle Associazioni, Università agrarie comunque denominate, operanti nei territori ricompresi nello stato ex Pontificio in periodo pre unitario, con legge 397/1894 gli veniva riconosciuta personalità giuridica e competenza nella gestione delle proprietà collettive. A seguito di innumerevoli sentenze giurisprudenziali emesse sia dall'ordinamento giudiziario speciale che da quello ordinario nei vari gradi, le Associazioni Agrarie venivano catalogate come enti pubblici non economici. Per effetto di detta natura giuridica, gli statuti ed i relativi regolamenti, si uniformavano per auto disciplinarsi alla legge comunale e provinciale, per ultimo al T.U. 267/2000. Il legislatore nazionale intervenne sulla materia con la legge 31/01/1994, n.97 “Nuove disposizioni per le zone montane” disponendo che alle associazioni agrarie le veniva riconosciuta natura giuridica privatistica anziché pubblica. Tuttavia, continuando a disporre, il testo normativo prevedeva che tale cambiamento sarebbe avvenuto solamente dopo che la regione avesse varato un regolamento ad hoc. Sta di fatto, che tale disciplinare non fu mai adottato e quindi la situazione è rimasta immutata negli anni. Recentemente, il legislatore nazionale è ritornato sulla materia varando la legge 168/2017. La presente legge a differenza di quella citata del 1994, stabilisce all'art. 3, comma 7, che le regioni nel termine di 12 mesi dovevano adottare un'apposita normativa di riferimento; trascorso infruttuosamente detto termine, ai relativi adempimenti provvedono gli enti esponenziali (Agrarie) delle collettività con provvedimenti autonomi. La Regione Lazio ritenendo che il termine di 12 mesi fosse ordinatorio e non perentorio, allo scadere del termine fissato dal legislatore ha ritenuto formulare un documento riportante varie criticità che secondo la regione che la nuova legge non affronta in modo esaustivo. Il documento veniva approvato in data 13 dicembre 2018 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. 18/161/CR12bis/C1 “Problematiche applicative della legge 168/2017, art. 3 comma 7 in materia di domini collettivi”. Il documento veniva trasmesso anche alle Università Agrarie. Resta il fatto che rimane in capo agli Enti di provvedere alla redazione ed approvazione del nuovo statuto secondo la nuova norma privatistica e non più pubblicistica, seguendo i dettami del codice civile. Prima dell'approvazione del documento citato avvenuta in data 13 dicembre 2018, gli enti esponenziali venivano convocati in sede consultoria presso la Regione Lazio in data 28 novembre 2018 durante la quale venivano discussi i principi cardine dei nuovi statuti. In particolare, l'organigramma dei vari organi di governo da prevedere nello statuto che sono: Assemblea degli utenti, Il consiglio di

amministrazione, eletto dall'assemblea degli utenti, il Presidente eletto dal Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio dei probiviri. Veniva comunque ribadito, che l'organigramma suddetto rappresenta solo il minimo da prevedere negli statuti ma suscettibile di ampliamento a seconda delle esigenze, essendo il mondo delle agrarie estremamente eterogeneo e quindi diversificato. Per tutte le altre criticità sollevate dalla Regione in sede di elaborazione del documento sopra citato, in ordine alla denominazione degli Enti, ai procedimenti di liquidazione degli usi civici, all'attribuzione a categoria a) e b) secondo l'art. 11 della L. 1766/1927 non più necessari in quanto il vincolo paesaggistico ambientale è preminente rispetto a quello agricolo come stabilito dalla Giurisprudenza costituzionale con sentenza 113/2018, ecc... allorquando sarà sciolto ogni dubbio e la Regione varerà quanto previsto dal legislatore nazionale, presupponendo che il termine di dodici mesi sia ordinatorio e non perentorio, tutti i pronunciamenti saranno oggetto di approvazione nei relativi regolamenti universitari;

Ritenuto quindi di approvare il nuovo Statuto che viene allegato al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole tecnico espresso dal Segretario dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

- 1 – di approvare lo schema di Statuto composta da n. 25 articoli da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli utenti convocata per il 26 Ottobre 2019;
- 2 – di pubblicare copia dello Statuto sul sito istituzionale dell'Ente (uamonteromano@inwind.it);
- 3 – di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile.

UNIVERSITA' AGRARIA DI MONTE ROMANO

Provincia di VITERBO



S T A T U T O

ART. 1

Denominazione e natura giuridica

L'Università Agraria di Monte Romano costituita a norma della Legge 4 Agosto 1894 n. 397 sull'ordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex Stato pontificio, riconosciuta come ordinamento giuridico primario della comunità originaria di Monte Romano a norma dell'art. 1 Legge 20 Novembre 2017 n. 168 (pubbl. in G. U. n. 278 del 28 novembre 2017) entrata in vigore il 13 Dicembre 2017, assume la denominazione di Demanio Collettivo della Università Agraria di Monte Romano (Ente).

ART. 2

Sede

L'Università Agraria di Monte Romano ha sede legale nel territorio del Comune di Monte Romano (VT) Largo S. Corona n. 3.

Sito Web: uamonteromano@inwind.it

ART. 3

Stemma

L'Università Agraria ha un proprio stemma rappresentato da: un trattore, la propria sede ed un bovino il tutto ornato da due spighe di grano, un ramoscello di ulivo e un grappolo di uva.

ART. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito dalle proprietà fondiarie ed immobili urbani e rustici accatastati alla Comunità di Monte Romano ed iscritti nei registri dell'Ente.

Il regime giuridico dei beni di cui al presente comma resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

ART. 5

Attività e finalità

La U.A. di Monte Romano amministra a fine socio – economico – produttivo e nell'interesse della collettività titolare, la proprietà collettiva, i beni e i diritti di collettivo godimento della comunità di abitanti di Monte Romano a norma degli art. 2 e 3 della L. 168/2017 in conformità del presente Statuto e delle consuetudini riconosciute dal diritto anteriore e per finalità indicate dalla L. 168/2017 e recepite nello stesso Statuto.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, l'Ente assicura conservazione, sviluppo e tutela del patrimonio e diritti di godimento collettivo della comunità di abitanti sotto tutti gli aspetti, della produzione, di salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, garantendo l'intangibilità delle risorse non rinnovabili e l'utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari.

ART. 6

Comunità degli Abitanti (utenti)

Sono titolari dei diritti collettivi di godimento, esercitati collettivamente o individualmente:

- a) I cittadini di ambo i sessi maggiori di età e capi famiglia stabilmente residenti nel Comune e che siano iscritti nelle liste anagrafiche;

Ai fini dell'esercizio degli usi civici, sono considerati capi famiglia:

- a) Il coniugato o la coniugata, alternativamente su comune designazione;
- b) Il coniugato o vedovo con o senza prole;
- c) La vedova con o senza prole;
- d) Il tutore per i minorenni sottoposti alla tutela;
- e) Il primogenito maggiorenne degli orfani di ambo i genitori;
- f) Il celibe o la nubile che abbiano compiuto il quarantesimo anno d'età che risultano separati dalla propria famiglia;
- g) Il divorziato, la divorziata.

ART. 7

Lista degli utenti

La lista degli utenti deve indicare il cognome e nome, l'indirizzo, luogo e la data di nascita, il numero utente e il sesso.

La lista è depositata e visibile presso la sede dell'Ente.

La lista è soggetta a revisione annuale ovvero, in via straordinaria, prima della data fissata per le elezioni di rinnovo delle cariche amministrative.

ART. 8

Iscrizione degli utenti-elettori

I cittadini di maggiore età, residenti nel Comune di Monte Romano, potranno presentare domanda per essere iscritti nelle liste elettorali dell'Ente entro il mese di Ottobre di ogni anno.

Alla domanda dovranno essere uniti i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6.

Nel mese di novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione tenendo presente quanto previsto dall'art. 6 procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando coloro i quali abbiano perduto i requisiti, ed iscrivendo coloro che, avendo i requisiti, ne abbiano fatto domanda.

Inoltre 45 giorni prima del termine fissato per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, delibera straordinariamente la lista generale degli utenti, tenendo presente quanto previsto dal precedente comma.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di adottare tutti quei provvedimenti che riterrà più idonei nell'intento di accertare la reale esistenza dei requisiti di cui all'art. 6.

Non possono essere iscritti nella lista degli utenti, e se iscritti, decadono, gli amministratori dichiarati colpevoli di indebito maneggio di danaro dell'ente con sentenza di 1° grado.

ART. 9

Cancellazione dalla lista degli utenti

La cancellazione dalla lista degli Utenti ha luogo:

- a) per decesso;
- b) per trasferimento della residenza;
- c) a richiesta dell'iscritto indirizzata al Presidente;
- d) per mancato rispetto dello Statuto;
- e) per morosità o debito verso l'Ente da almeno (tre anni) fino a quando non avranno saldato il debito;

- f) per comportamenti e/o iniziative gravi che dilleggino l'Ente e/o i suoi amministratori;
- g) per danneggiamento del patrimonio dell'ente o per l'uso del patrimonio in modo difforme dalle prescrizioni statutarie e regolamentari.

La cancellazione dalla lista degli utenti potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la decisione del Consiglio, l'interessato può ricorrere entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione dinnanzi al Tribunale competente per territorio (art. 23 C.C.) nei termini previsti dal Codice Civile.

ART. 10

Ineleggibilità/ Incompatibilità degli amministratori

Non possono essere eletti amministratori dell'Ente e se eletti decadono:

- a) Il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi per fatti che riguardano l'amministrazione dell'Ente;
- b) Il Sindaco, gli amministratori, i dirigenti e i funzionari del Comune di ove ha sede istituzionale l'Ente nonché di quello ove si trovano i beni dell'Ente;
- c) Il Presidente, gli Amministratori, i dirigenti e funzionari della Regione Lazio;
- d) Gli Amministratori, i dirigenti e funzionari della Provincia di Viterbo;
- e) I componenti di organismi di Giustizia che hanno giurisdizione nazionale, regionale e provinciale e territoriale;
- f) Il Comandante della Stazione dei Carabinieri e dei Carabinieri forestali che hanno giurisdizione nel territorio dell'Ente, ovvero in quello ove l'Ente ha la propria sede istituzionale;
- g) I ministri di culto;
- h) I dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero i medici che svolgono il loro ufficio nel territorio istituzionale dell'Ente;
- i) I responsabili di organismi socio sanitari e culturali che hanno sede nel territorio istituzionale dell'Ente;
- j) Il Prefetto e il Vice Prefetto della Provincia di Viterbo;
- k) I dipendenti dell'Università Agraria dell'Ente;
- l) Il Segretario del Comune in cui ha sede istituzionale l'Ente. Tale funzionario è incompatibile anche con l'incarico di Direttore amministrativo dell'Ente.

ART. 11

Organi dell'Ente

Gli organi dell'Ente sono:

- a) L'Assemblea degli utenti con diritto al voto;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) I probiviri.

ART. 12

Assemblea degli Utenti

L'Assemblea è composta da tutti i cittadini residenti nel Comune di Monte Romano, iscritti nella lista degli utenti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio con propria deliberazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene pubblicizzato con manifesti da affliggersi nelle vie e piazze principali del paese e anche sul sito web dell'Ente.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% degli iscritti nelle liste elettorali. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo l'orario previsto per la prima convocazione, l'Assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero degli utenti presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal Vice Presidente, essendo assente o impedito anche costui dal Consigliere Anziano.

Funge da Segretario il Direttore Amministrativo dell'Ente.

ART.13

Compiti dell'Assemblea

- 1) E' dotata di capacità di autonormazione, giusta l'art. 1 c. 1 lettera "b" della L. 168/2017;
- 2) Esercita le competenze attribuite all'Ente dall'art. 3 c. 1 lettera "b" punti 1,2,3 e 4 della L. 97/1994, nei termini e in conformità della L. 168/2017 art. 3;
- 3) Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall'art. 3 c. lettera "b" della legge 97/1994, per le finalità di cui alla L. 168/2017;
- 4) Delibera sulle affrancazioni dei canoni enfiteutici e di natura enfiteutica, sull'accensione dei prestiti, e su tutte le questioni che riguardano la gestione e sull'amministrazione ordinaria dell'Ente;
- 5) Approva il bilancio e il conto consuntivo su proposta del C. Amministrazione;
- 6) Elegge il Consiglio di Amministrazione;
- 7) Approva lo Statuto, le sue modifiche.

8) Approva i Regolamenti:

- Per l'amministrazione del patrimonio;
- Per l'esercizio degli usi collettivi di godimento dei beni della comunità;

ART. 14

II COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

I Probiviri (o Probi viri) sono "Uomini Onesti", persone che, per particolare autorità morale, sono investite di poteri giudicanti e arbitrali sull'andamento dell'Ente, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea degli utenti nella stessa giornata elettorale in cui si elegge il Consiglio di gestione.

Qualsiasi Utente con una anzianità di iscrizione di almeno dieci anni consecutivi, può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche amministrative o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per Cinque anni, si compone di 3 (tre) membri che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri non deve avere rapporti di parentela entro il quarto grado civile con i componenti del Consiglio di gestione.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei componenti il Consiglio e degli Utenti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Utenti ovvero tra questi e gli organi sociali ovvero tra Utenti e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea degli Utenti.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio di gestione che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Non si può essere eletti alla carica di Probiviri quando sussistano le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste al precedente art. 10 del presente statuto.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

ART. 15

Elezioni

Sono elettori tutti gli utenti iscritti nella lista definitivamente approvata (Art. 8 c. 3).

Il consiglio di amministrazione è composto da n. 7 (sette) consiglieri e viene eletto dall'Assemblea degli utenti con suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra gli iscritti nella lista degli utenti e resta in carica cinque anni.

In caso di convocazione delle elezioni il Consiglio resta comunque in carica, limitatamente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione dei nuovi eletti.

Novanta giorni prima della scadenza della consiliatura, il Consiglio stabilisce la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il giorno (domenica) fissato per le elezioni deve essere portato a conoscenza degli interessati mediante avviso personale, da recapitarsi almeno 15 giorni prima.

Chi intende porre la propria candidatura a membro del Consiglio di amministrazione deve farne personalmente dichiarazione autografa davanti al Presidente dell'Università Agraria.

La dichiarazione di candidatura deve essere resa non oltre le ore dodici della domenica precedente a quella fissata per le elezioni, deve contenere nome, cognome, data di nascita e deve essere autenticata dal Presidente e dal Direttore Amministrativo dell'U.A.

Nelle schede di votazione di modello e colore uniformi sono elencati tutti i candidati contrassegnati con un numero progressivo.

Di ogni candidato è riportato il nome e cognome e occorrendo la data di nascita.

La votazione si effettua mediante l'apposizione di una croce o di un altro segno non equivoco nel quadratino posto accanto ai nomi dei candidati prescelti.

Si intendono eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti il maggiore di età.

Gli elettori potranno esprimere n. 7 voti in caso di più voti rimangono valide per le prime sette designazioni.

Il seggio elettorale è composto da n. 3 scrutatori 1 Presidente e il Direttore amministrativo dell'Ente.

I componenti il seggio saranno sorteggiati fra tutti gli utenti che ne avranno fatto richiesta scritta, in caso di assenza di uno degli scrutatori verrà chiamato un altro utente a sostituirlo.

Ai componenti il seggio elettorale spetta lo stesso trattamento economico fissato dalla legge per i componenti il seggio nelle elezioni comunali.

Il diritto elettorale è personale.

Nessun elettore può farsi rappresentare, né mandare il suo voto per iscritto, eccetto il caso di cui al comma 2) punto d) dell'art. 6 del presente regolamento.

La votazione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e dei Probiviri si terrà dalle ore 7 alle ore 22 del giorno indicato nell'avviso.

Le operazioni di voto saranno riportate nel verbale redatto dal Seggio elettorale e sottoscritto da almeno due scrutatori, dal Presidente e dal Direttore amministrativo dell'Ente.

Copia del verbale sarà pubblicato sul sito Web dell'Ente, contro le operazioni elettorali gli utenti, entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati, possono ricorrere al Consiglio di Amministrazione, che deciderà sulle questioni di ineleggibilità.

Il Presidente notificherà la decisione del Consiglio entro cinque giorni agli interessati, i quali, entro quindici giorni dalla notificazione possono avanzare reclamo al Tribunale competente per territorio nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto qui non riportato si rimanda alla normativa prevista per le elezioni comunali.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione. Competenze

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni necessarie per la corretta gestione dell'Ente, del patrimonio e dei diritti della comunità degli utenti di Monte Romano a norma del presente Statuto e dei regolamenti di gestione e di esercizio, conformemente alle regole e consuetudini praticati dalla Comunità.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti necessari per:

- 1) La redazione ed approvazione dei programmi annuali di gestione, per l'attuazione degli stessi e per l'esecuzione di tutte le opere ed infrastrutture necessarie al mantenimento e potenziamento del territorio comunitario, relativi servizi ed attività degli utenti;
- 2) La redazione ed approvazione della pianta organica del personale, lo stato giuridico;
- 3) Provvede alla gestione, all'approvazione del piano di coltivazione e conservazione del patrimonio agro-silvo-pastorale in forma diretta o a mezzo concessione agli utenti che possono esercitarla in forma individuale e associativa;
- 4) Stabilisce i criteri per la costituzione di forme associative degli utenti, relativi compiti ed attività di partecipazione per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture e servizi;
- 5) Predispone i bilanci preventivi e consuntivi e le variazioni di bilancio da portare all'approvazione dell'Assemblea;
- 6) Nomina il Direttore amministrativo dell'Ente;
- 7) Nomina i Sindaci in n. 3 scegliendoli tra i componenti l'assemblea che abbiano specifica competenza, durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienze, e la rielezione è consentita per una sola volta. Le attribuzioni dei sindaci sono quelle conferite ai Revisori del Conti;

8) Convoca l'Assemblea degli utenti.

9) Può attivare la costituzione di aziende per la gestione e coltivazione del patrimonio disponendo il distacco di una porzione del patrimonio civico dall'uso collettivo. In tal caso deve garantire agli Utenti il soddisfacimento dei diritti di uso civico secondo gli usi ed i bisogni delle loro rispettive attività aziendali.

Ai consiglieri, ai probiviri e ai sindaci può essere concessa una indennità di presenza, deliberata annualmente dall'Assemblea.

Su espressa richiesta del consigliere o del probiviro lo stesso può rinunciare a detta indennità.

ART. 17

Luogo delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, ovvero da almeno 3 (tre) consiglieri di amministrazione che ne abbiano fatto richiesta scritta specificando gli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta dal Presidente con avvisi scritti, in un termine non superiore ai 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, da consegnarsi a domicilio, mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Le funzioni di segretario redigente il verbale della seduta consiliare, possono essere svolte anche da un consigliere all'uopo nominato dal Presidente, limitatamente per la seduta in svolgimento. Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente eseguibili.

Per ragioni di trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli utenti, ogni deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente per giorni 15, ovvero resa nota sul sito web di altro soggetto ospitante, pubblico o privato e/o associazione disponibile a fornire tale servizio. In questo caso l'utenza deve essere informata dell'indirizzo web del predetto soggetto ospitante.

Le deliberazioni dell'Ente possono essere impugnate dinanzi al Tribunale competente per territorio (art. 23 C.C.) nei termini previsti dal Codice Civile.

ART. 18

Il Presidente

Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente entro 10 giorni dall'avvenuta elezione del nuovo Consiglio.

Il Presidente ed il Vice Presidente non possono essere contemporaneamente Sindaco, né Assessore effettivo, né Segretario del Comune e non possono avere parenti o affini fino al 2° grado del personale dell'Ente.

In caso di morte, decadenza o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente ed in mancanza di questi dal Consigliere anziano che, entro 10 giorni dall'evento, deve convocare il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di inerzia, nei successivi ulteriori 10 giorni, il Consiglio viene autoconvocato con la richiesta di almeno tre consiglieri.

Trascorso inutilmente anche il predetto termine, il Consiglio è sciolto.

Il Direttore amministrativo dell'ente in questo caso, nei successivi 30 giorni, deve convocare l'Assemblea degli utenti per lo svolgimento di nuove elezioni.

Il Presidente rappresenta l'Ente nei rapporti esterni con gli enti pubblici e/o privati, con altre amministrazioni dei domini collettivi, con le organizzazioni portanti interessi diffusi, presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e alla corretta esecuzione degli atti.

Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore amministrativo.

Sta in giudizio a difesa degli interessi dell'Ente e della Comunità degli utenti nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi in cui l'Ente sia attore o convenuto.

Al Presidente può essere concessa una indennità mensile, deliberata annualmente dall'Assemblea.

Su espressa richiesta del Presidente lo stesso può rinunciare a detta indennità.

ART. 19

Cessazione dalla carica di Presidente

Il Presidente cessa dalla carica per:

- a) Dimissioni volontarie;
- b) Per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Amministrativo;
- c) Per trasferimento della residenza in altro comune;
- d) Per sopraggiunta incompatibilità e/o ineleggibilità come previsto dal precedente art. 10.

ART. 20

Direttore amministrativo dell'Ente

Le funzioni di Direttore amministrativo dell'Ente possono essere svolte da chi sia esperto in materia di diritti di uso civico ed in possesso di un titolo di studio di laurea in materie giuridiche o contabili, ovvero da chi abbia almeno il titolo di studio di scuola media superiore e svolto le funzioni di Segretario di una Università Agraria o ASBUC per almeno 10 anni.

Il Direttore amministrativo dell'Ente è nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente e resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione e può essere rinnovato.

ART. 21

Compiti del Direttore Amministrativo dell'Ente

Interpreta ed esegue le decisioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, opera le opportune scelte amministrative, trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione: il tutto sotto la direzione e la vigilanza dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Ha la responsabilità di coordinare ed ottimizzare tutte le attività operative e progettuali dell'Ente per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali.

Ha la responsabilità gestionale e di conduzione dell'Ente e cura i rapporti con gli Enti in relazione al contratto di servizio in essere.

Collabora con il Presidente nella realizzazione degli investimenti tecnici.

Assicura il raggiungimento degli obiettivi aziendali, compie gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per la gestione sociale, cura l'organizzazione delle risorse umane e degli impianti e materiali in armonia con le attribuzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione, con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione redigendone i relativi verbali, dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Presidente e pone in essere le procedure relative agli appalti e forniture in genere.

Formula al Presidente proposte per l'adozione dei provvedimenti non di sua esclusiva competenza.

Dirige il personale dell'Ente e adotta, con esclusione dei dirigenti, i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro e secondo l'intesa con il Presidente.

Cura i rapporti con le organizzazioni sindacali e di categoria, sottoscrivendo gli accordi e i contratti nazionali, d'intesa con il Presidente.

Provvede all'effettuazione degli investimenti tecnici, appalti e a forniture in genere, compresi i contratti di leasing per acquisizione di beni strumentali, sottoscrivendo i relativi contratti per singoli importi nei limiti delle deleghe attribuite.

Provvede all'assunzione e al licenziamento del personale operaio, impiegatizio e dei quadri con esclusione dei dirigenti, sulla base degli indirizzi generali e delle modalità fissate dai contratti di lavoro.

Determina le promozioni del personale nell'ambito delle categorie previste contrattualmente ad eccezione del passaggio alle categorie dei dirigenti.

Agisce e resta in giudizio per cause di lavoro e per cause relative ai crediti, debiti e risarcimento danni, nominando avvocati e periti, con facoltà di delegare i dipendenti dell'Ente.

Adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente, con facoltà di delegare detti obblighi a Dirigenti o collaboratori interni o esterni qualificati.

Presenta con cadenza annuale un budget da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Cura gli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali dell'Ente e sottoscrive le relative dichiarazioni e/o denunce.

Provvede alla gestione della liquidità aziendale sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Può delegare a dipendenti dell'Ente, nell'ambito dei diritti, doveri e poteri come sopra conferiti e nei limiti della legge e dello Statuto, quanto ritiene opportuno al fine di migliorare l'operatività dell'Ente.

Convoca l'Assemblea degli utenti ed adempie a tutte le incombenze che si renderanno necessarie quando ne ricorrano le condizioni di cui all'art.18.

ART. 22

Gestione finanziaria e contabile

Gli esercizi sociali aprono il 01 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione è redatto con il sistema della contabilità semplice di costi e ricavi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile e successive modificazioni.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

Resta nella facoltà dell'ente gestire la propria contabilità mediante il servizio di tesoreria affidato ad un apposito Istituto bancario, dal momento che si può gestire la contabilità anche in forma diretta, mediante conto corrente bancario o postale, conformemente al sistema contabile di una associazione privata.

Il bilancio di previsione dell'Ente deve essere approvato entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il bilancio di chiusura di esercizio (consuntivo) deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 23

Personale

Un apposito regolamento organico stabilisce il numero, la quantità del Personale dell'Ente e il trattamento giuridico ed economico del personale.

ART. 24

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente riportato dallo Statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del codice civile e delle sue disposizioni di attuazione.

ART. 25

Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto, adottato ai sensi della Legge 168 del 20.11.2017 entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito Web dell'Ente: uamonteromano@inwind.it.